

Traduzione<sup>1</sup>

## **Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la determinazione dei confine sul Reno**

Conchiusa il 7 maggio 1955

Approvata dall'Assemblea federale il 30 settembre 1955<sup>2</sup>

Istrumenti di ratificazione scambiati il 10 febbraio 1956

Entrata in vigore il 10 febbraio 1956

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*e*

*Sua Altezza Serenissima il Principe Regnante di Liechtenstem,*

considerata l'incompletezza dei fondamenti convenzionali esistenti, animati dal desiderio di stabilire la frontiera sul Reno, hanno deciso di concludere a tale scopo una convenzione.

Essi hanno nominato loro plenipotenziari:

*(Seguono i nomi dei plenipotenziari)*

i quali, scambiatisi i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

### **Art. 1**

Dal punto confinario tra il Liechtenstein, i Grigioni e San Gallo, presso l'Ellhorn, fino all'imbocco del canale laterale del Liechtenstein, il confine sul Reno è formato dalla mediana fra le dighe insommergibili che si trovano da ciascun lato dei fiume.

Dall'imbocco dei canale laterale del Liechtenstein fino al punto confinario che separa i tre Stati Liechtenstein-Svizzera-Austria, il confine è formato dalla mediana dei canale di mezzo del Reno.

Sui ponti dei Reno, il confine è contrassegnato in modo che corrisponda con il tracciato della linea di confine sul Reno.

### **Art. 2**

L'Ufficio delle bonifiche fondiari e delle misurazioni catastali del Cantone di San Gallo e l'Ufficio del geometra del Principato del Liechtenstein sono incaricati di procedere, dal lato tecnico, alla determinazione del confine sul Reno e di allestirne la documentazione. Ad essi sono affidati i compiti seguenti:

RU 1956 147; FF 1955 II 154 ediz. ted. 166 ediz. franc.

<sup>1</sup> il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> RU 1956 145

- a. determinare e misurare il confine sul Reno, come è descritto nell'articolo 1 capoversi 1 e 2;
- b. picchettare, misurare e contrassegnare il tracciato, mediante pioli e targhe sui ponti del Reno, conformemente all'articolo 1 capoverso 3;
- c. allestire la documentazione mediante tavole, piani e descrizioni che saranno parte integrante completiva della presente convenzione<sup>3</sup>.

### **Art. 3**

Le spese per la determinazione del confine e per l'allestimento della documentazione, conformemente all'articolo 2 lett. a, b e c, saranno sostenute, in parti uguali, dai due Stati. Le spese per i membri di ciascuna delegazione sono a carico dello Stato cui la delegazione appartiene.

### **Art. 4**

Alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, cessa d'aver effetto l'articolo 3 della convenzione del 31 agosto 1847 fra il Cantone di San Gallo e il Principato dei Liechtenstein concernente la manutenzione delle sponde e delle dighe lungo i due lati del Reno, come pure il confine fra i due Stati.

### **Art. 5**

La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna il più presto possibile. La convenzione entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione.

Fatto a Vaduz, in doppio esemplare, il 7 maggio 1955.

Per la  
Confederazione Svizzera:

Bertschmann

Per il  
Principato dei Liechtenstein:

A. Frick

<sup>3</sup> Questi documenti non sono stati pubblicati nella RU.